

L'Assessore Burgnich Maria Cristina riferisce quanto segue.

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Vista la Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), la quale dal comma 738 al comma 783, disciplina la nuova IMU;

Richiamato in particolare il comma 738 – Ambito di applicazione, che così recita "Dal 2020 la IUC è abolita eccetto le disposizioni relative alla TARI. L'IMU è disciplinata dalle nuove norme".

Considerato che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ovvero entro il 31 gennaio 2021;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

1. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
4. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ricordato che la Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) prevede che:

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati vada applicata l'aliquota IMU pari all'1 per mille, con la possibilità per l'ente di azzerarla o portarla al 2,5 per mille;
- per gli immobili rurali strumentali vada applicata l'aliquota IMU pari all'1 per mille, con la possibilità per l'ente di azzerarla;

Ricordato che ai sensi del comma 747 della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato non superabili con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha altresì deciso di confermare per il 2021:

- l'aliquota del 8,85 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione, insieme alla planimetria), per il periodo in cui non vengono utilizzati;
- l'aliquota del 7,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che al 1° gennaio 2020 risultino utilizzati, i cui proprietari, per avere diritto ad applicare tale aliquota, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU;
- l'aliquota del 6,00 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), non ricompresi fra vie e piazze comunali di cui all'allegato elenco, (che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che inizino ad essere utilizzati nel corso dell'anno 2021 dal proprietario o dal locatario. Per avere diritto ad applicare tale aliquota, i proprietari dovranno presentare apposita dichiarazione IMU;

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021:

ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/85) per mille: aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria;
- 5,05 (cinque/05) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 5,85 (cinque/85) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4,00 (quattro/00) per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 6,00 (sei/00) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 7,60 (sette/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che risultino essere utilizzate al 1° gennaio 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 10,60 (dieci/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco per il periodo in cui le stesse non sono utilizzate;
- 7,60 (sette/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie comunali non inserite nell'allegato elenco che risultino essere utilizzate al 1° gennaio 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 8,85 (otto/85) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco per il periodo in cui le stesse non siano utilizzate;
- 6,00 (sei/00) per mille: aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e non situate nelle vie comunali di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2021 dal proprietario o dal locatario;
- 4,60 (quattro/60) per mille: aliquota per le unità immobiliari di categoria A (abitazioni) che sono state messe a disposizione dal proprietario (soggetto privato), a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti. Per aver diritto ad applicare tale aliquota, il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione IMU;
- 1,00 (uno/00) per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2,50 (due/50) per mille: aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione, e non siano, in ogni caso, locati;
- 7,60 (sette/60) per mille: aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli;

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che l'art. 1, comma 756 della Legge n. 160 del 2019 prevede che per l'anno 2021 le aliquote potranno essere diversificate in base alle fattispecie definite con apposito decreto, non ancora adottato nonostante la scadenza dei termini di adozione previsti;

Dato atto che, qualora i contenuti del decreto non permettessero l'applicazione delle aliquote come definite dal presente atto sarebbe necessaria l'adozione di una nuova deliberazione;

Ritenuto, quindi, di riservarsi di deliberare nuovamente le aliquote nel caso in cui quelle previste non fossero compatibili con le fattispecie definite dal Ministero delle Finanze;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2021, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. e relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
<p>1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,05 per mille	200 EURO
<p>2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,05 per mille	200 EURO
<p>3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	5,05 per mille	200 EURO
<p>4. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	4,00 per mille	200 EURO

<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	<p>5,85 per mille</p>	
<p>6. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco non utilizzate;</p>	<p>10,60 per mille</p>	
<p>7. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco utilizzate dal proprietario o dal locatario al 1° gennaio 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;</p>	<p>7,60 per mille</p>	
<p>8. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate dal proprietario o dal locatario nel corso dell'anno 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;</p>	<p>6,00 per mille</p>	
<p>9. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie di cui all'allegato elenco non utilizzate;</p>	<p>8,85 per mille</p>	
<p>10. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie di cui all'allegato elenco utilizzate dal proprietario o dal locatario al 1° gennaio 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;</p>	<p>7,60 per mille</p>	
<p>11. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) non situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate dal proprietario o dal locatario nel corso dell'anno 2021 e per il periodo in cui saranno utilizzate;</p>	<p>6,00 per mille</p>	
<p>12. Unità immobiliari di categoria A (abitazioni) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che sono state messe a disposizione dal proprietario (soggetto</p>	<p>4,60 per mille</p>	

privato), a titolo di comodato gratuito, a persone con disabilità intellettiva e/o fisica, seguite dai servizi sociali, sanitari o socio-sanitari, ai fini di rendere le stesse autonome e indipendenti;		
13. Fabbricati rurali ad uso strumentale;	1,00 per mille	
14. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;	2,50 per mille	
15. Aree fabbricabili e terreni agricoli;	7,60 per mille	
Aliquota ordinaria.		
Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote. Si precisa che per gli immobili di categoria D, la quota del 7,60 per mille è destinata allo Stato.	8,85 per mille	

- 2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di precisare altresì che i proprietari degli immobili di categoria C/1 (negozi) che siano nelle condizioni per potersi applicare le aliquote di cui ai punti 7), 8), 10) e 11) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio Tributi;
- 4) di precisare inoltre che i proprietari degli immobili di categoria A (abitazioni) che siano nelle condizioni per poter applicare l'aliquota di cui al punto 12) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio Tributi;
- 5) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;
- 6) di dare atto che nei seguenti casi non si applica l'IMU ex lege:
 - a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;
 - d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- e. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - g. sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 7) di prendere atto che per le fattispecie elencate al comma 747 della Legge 160/2019, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
 - 8) di prendere atto che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 del sopra richiamato D.L., è ridotta al 75%;
 - 9) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2021;
 - 10) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;
 - 11) di riservarsi di deliberare nuovamente le aliquote nel caso in cui quelle previste dal presente atto non fossero compatibili con le fattispecie definite dal Ministero delle Finanze.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 09/12/2020 16:05:17

IMPRONTA: A07885ED93EE5779B02A5F257B6BE1AFA1EF33D8921A01F9436ABFB32E151487
A1EF33D8921A01F9436ABFB32E151487CF837D9C2D124DCF91E14AC084074391
CF837D9C2D124DCF91E14AC0840743910DB5AA211512054C5533F875E0A58ED9
0DB5AA211512054C5533F875E0A58ED98D4461205E43D94AFEFDB5364103C54E